



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 59 del 29 Aprile 2020

EMERGENZA COVID 2019

ORDINANZA N. 46 DEL 23 APRILE 2020 - ORDINANZA N. 47 DEL 23 APRILE 2020 - ORDINANZA N. 48 DEL 24 APRILE 2020 - ORDINANZA N. 49 DEL 26 APRILE 2020

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA L'AQUILA Via Leonardo Da Vinci nº 6 Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it

e-mail: bura@regione.abruzzo.it Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c)il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e)le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale:
- c)i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
 e)i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.
- Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
- 2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
- 3.I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, sono pubblicate per estratto contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

-	A	\mathbf{T}	п	п		т
Р	А	к	1		H.	п

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI	DEL	T A	DE	\sim T	
Δ		_ A	IK H	1	

	\cap	D	\Box	T	M	Λ	NI	7	C
J	U	ĸ	1)	н	IN	А	IN	/.	H.

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA 23.04.2020, N. 46

ORDINANZA 23.04.2020, N. 47

ORDINANZA 24.04.2020, N. 48

ORDINANZA 26.04.2020, N. 49

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

ORDINANZE

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA 23.04.2020, N. 46

Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni per cibo da asporto e pasta fresca – Disposizioni per i comuni di Spoltore, Pratola Peligna e Pescina per le giornate del Santo Patrono.



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 46 del 23 aprile 2020

Oggetto: Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni per cibo da asporto e pasta fresca – Disposizioni per i comuni di Spoltore, Pratola Peligna e Pescina per le giornate del Santo Patrono.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili:

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 (Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19):

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:46

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020:
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;



- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 654 del 20 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 659 del 1 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 660 del 5 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 667 del 22 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 666 del 22 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 665 del 22 aprile 2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territoriale nazionale;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati modificati i codici ATECO di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 15350/117(2) Uff. III-Prot.Civ. del 2020;



VISTO il Decreto legge 25 marzo 2019, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) con particolare riguardo all'articolo 3 secondo cui "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione aspecifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale) con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 14 aprile 2020 fino al 03 maggio 2020;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, commi 2 e 3 del DPCM 10 aprile 2020, che testualmente dispone "2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020. 3. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale".

RICHIAMATE le seguenti proprie ordinanze adottate al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con misure di contenimento ulteriori e aggiuntive rispetto a quelle statali nei confronti di alcuni Comuni della Regione la cui situazione sanitaria appare più grave rispetto a quella regionale generale:

- n. 26 del 07.04.2020 "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020";
- n. 27 del 07.04.2020 "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle società partecipate e agli Enti strumentali";
- n. 29 del 8.04.2020 "Ordinanza n. 27 del 7 aprile 2020: "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle Società partecipate e agli Enti strumentali." annullamento e sostituzione";
- n. 31 del 9 aprile 2020 (Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 Specifiche misure restrittive per i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore);
- n. 35 dell'11 aprile 2020 (Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019 Comuni "zona rossa" e modifiche dell'ordinanza n. 31 del 09.04.2020);
- n. 37 del 15.04.2020 "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, revoca dell'ordinanza n. 26 del 07.04.2020, modifica all'ordinanza n. 27 del 07.04.2020 e interpretazione dell'Ordinanza n. 36 del 13.04.2020 Disposizioni relative alle strutture pubbliche sede di PS/DEA";



- n. 40 del 18.04.2020 "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 Comuni "zona rossa". Disposizioni per il Comune di Avezzano per la giornata del 27 aprile 2020";
- n. 45 del 22.04.2020 "Misure per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica Revoca zona rossa contrada Caldari di Ortona. Disposizioni per il Comune di Sulmona per la giornata del 28 aprile 2020";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. aa) del D.P.C.M. 10 aprile 2020 che prevede la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale, consentendo la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

CONSIDERATO che la possibilità per gli esercizi di somministrazione di alimenti e per le attività artigiane, di esercitare l'attività di vendita di cibo cucinato da asporto non risulta espressamente disciplinata dalla normativa statale sull'emergenza sanitaria ma che le interpretazioni restrittive finora fornite scaturivano dal contesto delle misure di contenimento del contagio disposte, in attuazione del d.l. 6/2020 e del d.l. 19/2020, dai D.P.C.M. 11 marzo, 22 marzo e 10 aprile 2020, e dalla dominante esigenza di limitare il più possibile gli spostamenti da casa delle persone nelle prime settimane di applicazione di dette misure;

CONSIDERATO che la citata lett. aa) del D.P.C.M. 10 aprile 2020 sospende espressamente la possibilità del consumo sul posto, rispondendo a una ratio che mantiene piena attualità, alla luce dell'alto rischio di contagio legato alla vicinanza delle persone intente a mangiare;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 1, lett. z), del citato D.P.C.M. 10 aprile 2020 consente l'esercizio dell'attività di vendita dei generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e che anche i mercati esercitano la loro attività, limitatamente alla vendita di generi alimentari;

RITENUTO che la lettura combinata dell'articolo 1, comma 1, lettere z) ed aa), succitate, alla luce della ratio desumibile dall'attuale contesto normativo e fattuale, possa condurre alla conclusione che per la vendita da asporto di cibi cucinati non sussiste una esigenza analoga a quella sopra indicata in relazione al consumo sul posto, una volta che venga assicurata nei confronti di tutti gli altri esercizi commerciali rimasti aperti al pubblico la sussistenza dei requisiti igienico sanitari e del mantenimento della distanza interpersonale minima e delle altre condizioni operative igienico sanitarie per il confezionamento dei cibi, l'accesso dei clienti, la consegna ad essi delle confezioni acquistate ai fini dell'asporto;

PRESO ATTO, inoltre, che la domanda di cibi cucinati o pronti da consumare a domicilio risulta notevolmente aumentata, per effetto della permanenza a casa imposta o raccomandata dalle misure di contenimento, dell'attivazione del lavoro agile;

PRESO ATTO altresì che in tutto il periodo di sospensione dell'attività dei servizi di ristorazione le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di



alimentari, hanno potuto continuare la loro attività, sia con la forma della vendita che della consegna a domicilio, senza con questo determinare conseguenze negative a carico della tutela della salute;

RITENUTO, pertanto, che una più puntuale interpretazione della portata applicativa dell'articolo 1, comma 1, lettere z) ed aa), del D.P.C.M. 10 aprile 2020, possa determinare, attraverso l'ampliamento dell'offerta di prodotti alimentari, una maggiore efficacia delle misure di contenimento;

VALUTATA l'opportunità di assimilare la vendita per asporto, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane, alla vendita di prodotti alimentari da parte degli esercizi commerciali, senza aggravio di rischi rispetto alla consegna a domicilio, sul presupposto che le garanzie igieniche offerte nel primo caso siano a maggior ragione garantire dal consumatore al momento dell'asporto;

CONSIDERATA la necessità di garantire che la vendita per asporto sia effettuata previa ordinazione online o telefonica e non presso l'esercizio, che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano in modo dilazionato, impedendo di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto di tutte le altre misure contenute nell'Allegato 5 citato D.P.C.M. 10.4.2020;

VISTA altresì la comunicazione dell'Associazione Pastai Abruzzesi Artigianali con email del 22 aprile 2020;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 2, comma 5, il D.P.C.M. 10 aprile 2020 "E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medicochirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari";

RITENUTO di poter consentire, in deroga all'ordinanza n. 37 del 15 aprile 2020, l'attività di produzione e commercializzazione di pasta fresca anche nei giorni festivi con orario dalle 9.00 alle 14.00, disponendo che la vendita sia comunque effettuata garantendo che gli ingressi per l'acquisto dei prodotti siano dilazionati al fine di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta e che siano comunque garantite le misure di cui all'Allegato 5 del DPCM 10.04.2020;

VISTA, inoltre, la nota prot. n. 3852 del 23 aprile 2020 con la quale il Sindaco della Città di Spoltore, chiede di valutare l'opportunità anche per la Città di Spoltore di lasciare aperti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio nella giornata del 28 aprile p.v., segnalando come tale data sia la ricorrenza del Santo Patrono a ridosso quindi dei giorni festivi del 25 aprile (festa della Liberazione) e 26 aprile (domenica).

VISTE le note prot. n. 120466/20 del 23 aprile 2020 del Sindaco del Comune di Pratola Peligna e prot. n. 3852 del 23 aprile 2020 del Sindaco della Città di Pescina nelle quali si chiede di valutare l'opportunità, anche per il Comune di Pratola Peligna e per la Città di Pescina, di lasciare aperti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio nella giornata del 2 maggio p.v., segnalando come tale data sia la ricorrenza dei rispettivi Santi Patroni a ridosso quindi dei giorni festivi del 1° maggio (festa dei Lavoratori), 3 maggio (domenica);

CONSIDERATO che tali chiusure ravvicinate potrebbero comportare effetti pregiudizievoli per i cittadini e conseguenti rischi di assembramenti nelle giornate immediatamente precedenti e successive le dette festività;

CONSIDERATO necessario, in un'ottica di contenimento del rischio sanitario e di riduzione di un'elevata concentrazione di persone negli esercizi commerciali, consentire l'apertura, nella Città di Spoltore, delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, nel giorno 28 aprile 2020;



CONSIDERATO necessario, in un'ottica di contenimento del rischio sanitario e di riduzione di un'elevata concentrazione di persone negli esercizi commerciali, consentire l'apertura, nel Comune di Pratola Peligna e nella Città di Pescina, delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, nel giorno 2 maggio 2020;

VISTA l'ordinanza n.31 del 9 aprile 2020 avente ad oggetto l'adozione di specifiche misure restrittive per i territori dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore;

RAVVISATA la necessità di fissare un termine di efficacia delle misure di cui all'ordinanza n. n.31 del 9 aprile 2020, anche alla luce dell'art.1, comma 1, D.L.25.03.2020 n.19 a tenore del quale "le misure di contenimento e di contrasto della diffusione del virus COVID-19 possono essere adottate su specifiche parti del territorio nazionale (...), per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020";

per le considerazioni espresse nelle premesse, che formano parte integrante della presente ordinanza,

ORDINA

- 1. che dal 24 aprile p.v. e fino al 3 maggio 2020, anche nei giorni festivi, sono consentite:
- la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane. La vendita per asporto è effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, fermo restando l'osservanza delle misure di cui all'Allegato 5 del DPCM 10.04.2020; resta sospesa per i predetti esercizi ogni forma di consumo sul posto;
- l'attività di produzione e commercializzazione di pasta fresca con orario dalle 9.00 alle 14.00; la vendita è effettuata garantendo che gli ingressi per l'acquisto dei prodotti siano dilazionati al fine di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, fermo restando l'osservanza delle misure di cui all'Allegato 5 del DPCM 10.04.2020;
- 2. che il giorno 28 aprile 2020 nella Città di Spoltore possono rimanere aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali;
- 3. che il giorno 2 maggio 2020 nella Città di Pescina e nel Comune di Pratola Peligna possono rimanere aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali;
- 4. le specifiche misure restrittive previste dall'Ordinanza n.31 del 9 aprile 2020 per i territori dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore hanno efficacia fino al 3 maggio p.v.;
- 5. la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti competenti per territorio.



La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo **Dott. Germano De Sanctis**firmato digitalmente

Assessore alle Attività Produttive

Mauro Febbo

firmato digitalmente

Il Direttore del Dipartimento Sanità Dott. Giuseppe Bucciarelli (firmato digitalmente) L'Assessore regionale alla Salute Dott.ssa Nicoletta Verì (firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta regionale Dott. Marco Marsilio (firmato digitalmente)

ORDINANZA 23.04.2020, N. 47

Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni Comuni "zona rossa". Revoca zona rossa nei Comuni della Val Fino.



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 47 del 23 aprile 2020

Oggetto: Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni Comuni "zona rossa". Revoca zona rossa nei Comuni della Val Fino

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 (Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;



- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 654 del 20 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 659 del 1 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 660 del 5 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 667 del 22 aprile 2020
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 666 del 22 aprile 2020
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 665 del 22 aprile 2020

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4.

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territoriale nazionale;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati modificati i codici ATECO di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 15350/117(2) Uff. III-Prot.Civ. del 2020;



VISTO il Decreto legge 25 marzo 2019, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) con particolare riguardo all'articolo 3 secondo cui "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione aspecifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale) con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 14 aprile 2020 fino al 03 maggio 2020;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, commi 2 e 3 del DPCM 10 aprile 2020, che testualmente dispone "2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020. 3. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale".

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del richiamato decreto legge 19/2020, tra le misure che possono essere adottate per fronteggiare e contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID – 19, sono ricomprese anche le seguenti:

- limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;
- limitazione o sospensione di altre attività di impresa;

RICHIAMATE le seguenti proprie ordinanze adottate al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con misure di contenimento ulteriori e aggiuntive rispetto a quelle statali nei confronti di alcuni Comuni della Regione la cui situazione sanitaria appare più grave rispetto a quella regionale generale:

- n. 10 del 18.03.2020 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni "zona rossa");
- n. 15 del 25.03.2020 (Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 comuni "zona rossa". Estensione della "zona rossa". Revoca dell'ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020);
- n. 17 del 27.03.2020 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni "zona rossa". Ulteriore estensione territoriale della "zona rossa");
- n. 18 del 29.03.2020 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni "zona rossa". Integrazione alle ordinanze n. 15 del 25.03.2020 e n. 17 del 27.03.2020);
- n. 21 del 2 aprile 2020 (Proroga dell'efficacia delle misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni "zona rossa");



- n. 31 del 9 aprile 2020 (Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 Specifiche misure restrittive per i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore);
- n. 35 dell'11 aprile 2020 (Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019 Comuni "zona rossa" e modifiche dell'ordinanza n. 31 del 09.04.2020);
- n. 40 del 18.04.2020 "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 Comuni "zona rossa". Disposizioni per il Comune di Avezzano per la giornata del 27 aprile 2020";
- n. 45 del 22.04.2020 "Misure per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica Revoca zona rossa contrada Caldari di Ortona. Disposizioni per il Comune di Sulmona per la giornata del 28 aprile 2020";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la nota del Presidente della Regione prot. RA/ 0120114/20 del 23 aprile 2020;

VISTA la nota della ASL di Teramo, del 24 aprile 2020, prot. n. 0037064/20 (con allegata relazione Epidemiologica) nella quale "In base alle rilevazioni effettuate dal Dipartimento di Prevenzione, il quadro epidemiologico dei territori comunali di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino presenta un "andamento epidemiologico che mostra in particolare negli ultimi giorni della corrente settimana un sensibile decremento dei casi CoVID-19 positivi e la diminuzione, nel complesso, dell'attività di sorveglianza sanitaria (in particolare per Castiglion Messer Raimondo e Castilenti), nella popolazione del predetto territorio. Ciò in associazione al numero dei guariti dichiarati nell'ultima settimana in riferimento al predetto territorio. In Conclusione, pur non ricorrendo più ad oggi, sotto il profilo igienico sanitario nei Comuni della Val Fino, le condizioni di zona rossa, proseguiranno le attività di prevenzione territoriale, anche nei predetti Comuni da parte del dipartimento Prevenzione e del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, in modo particolare l'effettuazione dei tamponi e la sorveglianza sanitaria. "

CONSIDERATO "che restano comunque in vigore i provvedimenti di distanziamento sociale e le misure previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

RITENUTO pertanto, alla luce delle sopravvenute misure urgenti di contrasto all'emergenza epidemiologia intervenute con il DPCM 10 aprile 2020, si rende necessario adeguare il dispositivo dell'ordinanza regionale n. 40 del 18.04.2020;

per le considerazioni espresse nelle premesse, che formano parte integrante della presente ordinanza,

ORDINA

- 1. la revoca delle misure restrittive, di cui all'ordinanza n. 40 punto 1, in relazione alle zone rosse dei Comuni di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita e Montefino;
- 2. la presente ordinanza è esecutiva dalle ore 14.00 del 24 aprile 2020 e viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti competenti per territorio.



La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il direttore del Dipartimento regionale Sanità Dott. Giuseppe Bucciarelli (firmato digitalmente) L'assessore regionale alla Salute Dott.ssa Nicoletta Verì

Il Presidente della Giunta regionale Dott. Marco Marsilio (firmato digitalmente)

ORDINANZA 24.04.2020, N. 48

Emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Sospensione del termine di cui all'articolo 10 della L.R. 20 luglio 1989 n. 58, come modificata dalla L.R. 23.08.2016, n. 27 - DGR n. 392 del 19.05.2014 in materia di Volontariato di Protezione Civile.



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 48 del 24/04/2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Sospensione del termine di cui all'articolo 10 della L.R. 20 luglio 1989 n. 58, come modificata dalla L.R. 23.08.2016, n.27 – DGR n. 392 del 19.05.2014 in materia di Volontariato di Protezione Civile.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) del 30 gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 mediante la quale è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO l'articolo 25, comma 2, lettere *a*) e *b*) del decreto legislativo del 02.01.2018, n. 1 a norma del quale per gli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza si provvede con ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 03.02.2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile Rep. n.621 del 27.02.2020 con il quale, all'articolo 1 comma 1, si stabilisce che "al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Abruzzo competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione dell'emergenza indicata in premessa, il Presidente della Regione Abruzzo è nominato Soggetto Attuatore ai sensi dell'art.1 comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 13.02.2017 con il quale è stato nominato il Referente Sanitario Regionale per le Emergenze;

VISTA la D.G.R. n.316 del 18.05.2018 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato l'istituzione, all'interno del Dipartimento Territorio – Ambiente, della struttura organizzativa temporanea denominata "Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali" (S.M.E.A.);

VISTA la D.G.R. n.671 del 11.11.2019 con la quale viene individuato l'ing. Silvio Liberatore quale soggetto attuatore della S.M.E.A. e vengono precisate le competenze e gli ambiti di intervento della struttura emergenziale;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 31 del 02.03.2020 con il quale vengono delegati all'ing. Silvio Liberatore, già Soggetto Attuatore della S.M.E.A. per l'emergenza Centro Italia 2016/2017, nonché Dirigente dei Servizi di Emergenze di Protezione Civile e Programmazione Attività di Protezione Civile ad interim, il coordinamento delle attività emergenziali e l'attuazione degli interventi urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché la gestione della istituenda contabilità speciale ai sensi dell'art.27 del D.lgs n.1/2018;

PRESO ATTO dei **Chiarimenti** resi, in data 31.03.2020, dalla Funzione Attività Giuridica e Legislativa del Dipartimento della Protezione Civile, in relazione al DPCG n.31 del 02.03.2020 di cui al punto precedente;

VISTO il Piano Regionale delle Maxi-Emergenze sanitarie, approvato con D.G.R. 264/2018, che prevede, nel caso del coinvolgimento della Protezione Civile e della Sanità, l'istituzione della Funzione Sanità all'interno del Centro Operativo Regionale (oggi S.M.E.A.) presieduta dal Referente Sanitario Regionale per le Emergenze (RSR);

VISTA la D.G.R. n. 125 del 04.03.2020 con la quale è stata individuata, ad integrazione della D.G.R. 671/2019, nella Struttura di Missione per il superamento delle Emergenze di Protezione Civile Regionali (S.M.E.A.), il soggetto giuridico preposto nel coordinamento, a livello regionale, degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria legata alla possibile diffusione di patologie derivanti dal COVID-19, e di inserire nella stessa la Funzione/Area Sanità;

VISTA la D.G.R. n. 138 del 11.03.2020 avente a oggetto "Bilancio di previsione 2020-2022 - Adozione variazione di bilancio urgente ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 04 marzo 2020 n. 125 inerente "Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020" Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Individuazione delle risorse umane, tecniche strumentali ed economiche per fronteggiare l'emergenza";

VISTA la D.G.R. n. 139 del 11.03.2020 avente a oggetto "Emergenza epidemiologica da COVID-2019: Istituzione Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale";

VISTA la D.G.R. n. 158 del 24.03.2020 recante "Bilancio di previsione 2020-2022 - Adozione variazione di bilancio per Anticipazione di liquidità a favore della contabilità speciale gestita da Soggetto Attuatore – Emergenza COVID 19. Il provvedimento)";

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 26/02/2020, n.2 del 08.03.2020, n.3 del 09.03.2020, n.4 del 10.03.2020, n.5 del 11.03.2020, n.6 del 12.03.2020, n.7 del 13.03.2020, n. 8 del 17.03.2020, n. 9 del 18.03.2020, n.10 del 18.03.2020, n.11 del 20.03.2020, n.12 del 22.03.2020 e n.13 del 22.03.2020, n.14 del 24.03.2020, n.15 del 25.03.2020, n.16 del 26.03.2020, n.17 del 27.03.2020, n.18 del 29.03.2020, n.19 del 30.03.2020, n.20 del 31.03.2020, n.21 del 02.04.2020, n.22 del 03.04.2020, n.23 del 03.04.2020, n.25 del 07.04.2020, n.26 del 07.04.2020, n.27 del 07.04.2020, n.28 del 08.04.2020, n.29 del 08.04.2020, n.30 del 08.04.2020, n.31 del 09.04.2020, n.32 del 10.04.2020, n.33 del 10.04.2020, n.35 del 11.04.2020, n.36 del 13.04.2020, n.37 del 15.04.2020, n.38 del 16.04.2020, n.39 del 18.04.2020, n.40 del 18.04.2020, n.41 del 20.04.2020, n.42 del 20.04.2020, n.43 del 20.04.2020, n.45 del 22.04.2020, n.46 del 23.04.2020, n.47.;

VISTO il Decreto n. 45/SMEA/COVID del 07.03.2020;

VISTO il Decreto n. 46/SMEA/COVID del 07.03.2020;

VISTO il Decreto n. 48/SMEA/COVID del 17.03,2020;

VISTA la nota del RSR, prot. n.44 del 01.04.2020, con la quale si comunica la costituzione di una *task force sanitaria* per la gestione dell'emergenza Covid-19 sotto il coordinamento del Referente Sanitario Regionale, dott. Alberto Albani, che agisce in stretto raccordo con il Soggetto Attuatore della SMEA;

VISTO il Decreto n.55/SMEA/COVID del 06.04.2020;

RICHIAMATI

- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 avente a oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e relativi DPCM con misure attuative;
- Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 avente a oggetto: "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";
- Protocollo del 14 marzo 2020 recante "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro";
- Decreto Legge del 17 marzo n.18 avente a oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto Legge del 25 marzo 2020 n.19 avente a oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto Legge del 8 aprile 2020, n.22 avente a oggetto "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato";
- Decreto Legge del 8 aprile 2020, n.23 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
 adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di
 salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";

VISTI i successivi provvedimenti relativi all'Emergenza Covid-19 emanati dal Dipartimento della Protezione Civile, a seguito della già citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 03.02.2020:

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 06.02.2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 07.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29.02.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 01.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 04.03.2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 del 08.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n.654 del 20.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.655 del 25.03 2020
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.656 del 26.03.2020
 Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.658 del 29.03.2020
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.659 del 01.04.2020
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.660 del 05.04.2020
- Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.1287 del 12.04.2020;

RICHIAMATO il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n.1 recante "Codice di Protezione Civile";

VISTA la L.R. 20 luglio 1989 n. 58 recante "Volontariato, associazionismo ed Albo regionale per la Protezione Civile":

VISTA la L.R. 14 dicembre1993, n.72 avente a oggetto "Disciplina delle attività di protezione civile";

RICHIAMATA la D.G.R. n. 392 del 19.05.2014 avente a oggetto "Primi indirizzi regionali in materia di volontariato di protezione civile: gestione dell'Elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile e requisiti per l'iscrizione" che ha adottato i relativi Primi Indirizzi regionali in materia;

TENUTO CONTO che, ai sensi degli Indirizzi di cui alla delibera al punto precedente, le organizzazioni di volontariato di protezione civile che intendono iscriversi al relativo Elenco territoriale devono presentare domanda entro il 31 gennaio di ogni anno e vengono iscritte a seguito di istruttoria da parte degli uffici competenti volta a verificare il possesso dei requisiti previsti;

VISTA la L.R. 20 luglio 1989 n. 58, come modificata dalla L.R. 23.08.2016, n.27, che ha codificato il termine di cui al punto precedente, attraverso l'articolo 10 ai sensi del quale: "La domanda di iscrizione nell'Elenco Territoriale è indirizzata dalle Organizzazioni al competente Servizio entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno";

CONSIDERATO che l'iscrizione al relativo Elenco è *conditio sine qua non* per la sottoscrizione della Convenzione tra la Regione Abruzzo e l'organizzazione di volontariato;

EVIDENZIATO, infatti, che la Regione e gli enti locali possono stipulare Convenzioni con le Organizzazioni di volontariato di protezione civile che, aventi la sede legale nel territorio regionale, risultino iscritte all'Elenco Territoriale, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 58/1989;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 489 del 06.07.2018 recante "L.R. 20 luglio 1989, n. 58 e s.m.i. Volontariato, Associazionismo ed Albo Regionale per la Protezione Civile. Approvazione nuova convenzione con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile";

RICHIAMATA la D.G.R. n.382 del 01.07.2019 avente a oggetto "L.R. 20 luglio 1989, n. 58 "Volontariato, Associazionismo e Albo Regionale per la Protezione Civile" e s.m.i.. Convenzione con le Organizzazioni di volontariato di protezione civile: sanatoria delle attività delle Organizzazioni di volontariato e approvazione schema di convenzione 2019";

DATO ATTO dell'Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile, annualità 2020, aggiornato dopo la scadenza delle domande del 31.01.2020 e pubblicato sul sito web della Protezione civile regionale;

TENUTO CONTO che le Organizzazioni di volontariato di protezione civile collaborano con la Protezione Civile regionale al fine di attuare i compiti istituzionali assegnati alle Regioni di cui all'articolo 2 del D.lgs. 1/2018 recante "Codice di Protezione Civile" e con gli Enti locali;

CONSIDERATO che, vista la Emergenza Covid-19 in atto, è necessario riaprire il termine di iscrizione previsto dalla menzionata D.G.R. n.392 del 19.05.2014 e dalla **L.R. 20 luglio 1989 n. 58, come modificata dalla L.R. 23.08.2016, n.27** per consentire a tutte le Organizzazioni di volontariato di protezione civile di potersi iscrivere all'Elenco territoriale e mettersi, quindi, a disposizione per tutte le esigenze, regionali e comunali, come pure per la eventuale sottoscrizione delle richiamate Convenzioni, regionali o locali;

DATO ATTO che diverse Organizzazioni di volontariato di protezione civile hanno già fatto istanza alla Regione per l'iscrizione dopo la scadenza del termine del 31 gennaio 2020 e che certamente tante altre potranno cogliere questa opportunità rafforzando la squadra composta dai volontari regionali di protezione civile, risorsa preziosa in tutte le Emergenze, espressione di solidarietà sociale e forma alta di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile a tutti i livelli;

VISTO il D.lgs.2 gennaio 2018, n.1 recante "Codice di Protezione Civile";

RAVVISATA, pertanto, la necessità e l'urgenza di consentire ad un numero più elevato possibile di Organizzazioni di Volontariato di protezione civile di mettersi a disposizione, a livello regionale e comunale, per le necessità che occorrono in relazione alla Emergenza COVID-19;

VISTA la L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii.;

per le considerazioni espresse nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte e che formano parte integrante e sostanziale della presente ordinanza,

ORDINA

- 1. Fino alla durata della Emergenza Covid-19, prevista dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 o da successiva delibera di proroga, è sospeso il termine perentorio del 31 gennaio, previsto dall'articolo 10 della L.R. 20 luglio 1989 n. 58, come modificata dalla L.R. 23.08.2016, n.27, ai sensi del quale: "La domanda di iscrizione nell'Elenco Territoriale è indirizzata dalle Organizzazioni al competente Servizio entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno".
- 2. Le Organizzazioni di volontariato di protezione civile regionale che posseggono i requisiti previsti dalla **D.G.R. n. 392 del 19.05.2014** potranno iscriversi al relativo Elenco territoriale inviando la domanda al seguente indirizzo di pec regionale: dpc30@pec.regione.abruzzo.it, compilando il relativo modello disponibile sul sito web della Protezione civile regionale e seguendo le istruzioni ivi indicate.
- 3. Le domande già pervenute dopo il 31 gennaio 2020 e quelle che perverranno a seguito della presente Ordinanza sono istruite dal Servizio regionale competente nel più breve tempo possibile, con il fine di poter consentire una celere iscrizione della Organizzazione che ha fatto richiesta e l'aggiornamento dell'Elenco territoriale, che deve avvenire a cadenza mensile, a partire dal mese di maggio 2020.
- 4. In relazione alle esigenze legate alla Emergenza Covid-19 della Regione, qualora ritenuto necessario, il Servizio regionale competente provvede a sottoscrivere le Convenzioni di cui all'articolo 3 della L.R. 20 luglio 1989, n.58.
- 5. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è valida fino alla durata della Emergenza Covid-19, prevista dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 o da successiva delibera di proroga.
- 6. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Dipartimento di Protezione Civile e ai Prefetti della Regione.
- 7. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
- 8. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
- 9. La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore
Dipartimento Territorio e Ambiente
Arch. Pierpaolo Pescara



Il Presidente della Giunta regionale dott. Marco Marsilio (firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO Data:24/04/2020 15:45:22 ORDINANZA 26.04.2020, N. 49

Emergenza COVID 19. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico. Disposizioni in materia di manutenzione a unità da diporto.



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 49 del 26 aprile 2020

Emergenza COVID 19. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico. Disposizioni in materia di manutenzione a unità da diporto .

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

SENTITO il Responsabile del Servizio Emergenze di Protezione Civile Regionale nonché Responsabile regionale dell'Unità di Crisi dell'Emergenza Coronavirus ed il Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 che prevede che il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 6 del 12 marzo 2020 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in

applicazione del D.L. del 23 Febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico" che ha previsto che "la società TUA Spa e le società concessionarie dei servizi di TPL rimodulano i programmi di esercizio dei servizi di trasporto prevedendo fino al 3 aprile 2020, salvo diversa disposizione, l'applicazione dell'orario ordinario del periodo non scolastico, ed un'ulteriore riduzione, ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020, delle restanti percorrenze chilometriche fino ad un massimo del 50%";

DATO ATTO che, a seguito della sopra citata Ordinanza, l'offerta dei servizi è stata rimodulata al fine di evitare ulteriori veicoli di contagio;

VISTO il Decreto Legge su COVID -19 c.d "Cura Italia", n.18;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 8 del 17 marzo 2020 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D.L. del 23 Febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico" che ha previsto, modificando il punto n.1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 6 del 12 marzo 2020, per i servizi ferroviari la riduzione fino all'80% delle percorrenze;

DATO ATTO che, a seguito della sopra citata Ordinanza, l'offerta dei servizi ferroviari è stata ulteriormente rimodulata al fine di evitare ulteriori veicoli di contagio;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale che al fine di contenere la diffusione del contagio ha ulteriormente ristretto il novero delle attività produttive e delle attività lavorative consentite, limitandole a quelle ritenute strettamente essenziali, nonché delle motivazioni per spostamenti privati, riducendo di conseguenza in maniera consistente le esigenze di mobilità della popolazione;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n.14 del 24 marzo 2020. Emergenza COVID 19. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico che ha disposto di ridurre i servizi di trasporto pubblico su gomma in concessione comunale e regionale da un minimo del 50% fino ad un massimo dell'80% delle percorrenze preservando esclusivamente le esigenze di mobilità conseguenti al DPCM 22 marzo 2020, ed in particolare quelle del pendolarismo lavorativo, in relazione alle attività ancora consentite, e per l'accesso alle strutture sanitarie;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale) con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 14 aprile 2020 fino al 03 maggio 2020;

DATO ATTO che la tutela del personale del settore dei trasporti e dei passeggeri che ne beneficiano non è indipendente dall'adozione di altre misure di carattere generale, definibili quali "misure di sistema", che consentano precipuamente la riduzione dei picchi di traffico nel settore trasporti;

RITENUTO altresì in vista della imminente e parziale riattivazione delle attività produttive e industriali, di definire le prime Linee Guida, in linea con i redigendi indirizzi del Ministero delle

Infrastrutture, per assicurare la necessaria sicurezza dei servizi di trasporto pubblico al fine di tutelare gli utenti e il personale viaggiante;

TENUTO CONTO che l'art. 2 comma 12 del Dpcm del 10 aprile 2020 stabilisce che "Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché' attività di pulizia e sanificazione", nonché "la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione di beni e forniture";

VISTE le Ordinanze n. 36 e n. 37, rispettivamente del 14 e 15 aprile 2020, con le quali, in ragione delle modifiche ed integrazioni intervenute a seguito dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, si dispone per gli stabilimenti balneari, i parchi acquatici, i parchi avventura e relative aree di pertinenza, di consentire l'accesso alle strutture e agli spazi aziendali per comprovate attività di manutenzione e vigilanza;

TENUTO CONTO che il D.M. del MISE del 25 marzo 2020 - Nuovo Coronavirus - Modifiche al DCPM del 22 marzo 2020 ha disposto l'esenzione dalla sospensione delle attività aventi codice ATECO 33.15.00 afferente la "Riparazione e manutenzione di navi ed imbarcazioni da diporto";

RITENUTO, pertanto, opportuno consentire lo spostamento, nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le imbarcazioni da diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell'armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;

RITENUTO opportuno consentire, nell'ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, le attività di manutenzione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio;

RITENUTO, inoltre, opportuno specificare che i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l'obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori;

RITENUTO di confermare, per tutto quanto non modificato dal presente provvedimento, quanto disposto dalle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo n. 6, 8 e 14 rispettivamente del 12, 17 e 24 marzo 2020;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

- 1. di adottare le seguenti misure di carattere generale per i responsabili dei servizi di trasporto:
 - · devono essere previsti sistemi informativi e divulgativi sul corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti etc.);
 - · la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori

- e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità). Particolare attenzione va prestata alla disinfezione dei locali aziendali comuni quali mense, sale autisti, servizi igienici;
- devono essere installati, ove possibile, dispenser di soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri;
- la vendita di biglietti deve essere effettuata, ove possibile, con sistemi telematici ed in ogni caso non a bordo dei mezzi;
- il personale viaggiante, e in particolare quello che ha rapporti con il pubblico, deve utilizzare gli appositi dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti). Tale regola può essere derogata per il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti) che opera da solo in cabina;
- devono essere predisposte le necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi, anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza, con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio per motivi di sicurezza sanitaria:
- devono essere distribuiti ai conducenti prodotti disinfettanti specifici per la pulizia delle mani e del posto guida;
- 2. di adottare le seguenti misure di carattere generale per gli utenti del servizio di trasporto:
 - non usare il trasporto pubblico se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, congiuntivite);
 - acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, online o tramite app;
 - nel corso del viaggio, igienizzare le mani ed evitare di toccarsi il viso;
 - seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate, mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone;
 - utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza di sicurezza;
 - sedersi solo nei posti consentiti, mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti;
 - evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente;
 - usare una adeguata protezione del naso e della bocca (mascherina) o, in assenza, indumento di stoffa:
- di adottare le seguenti norme specifiche per i gestori di servizi di Trasporto Pubblico Locale stradale:
 - procedere all' igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia, oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in data 20 marzo 2020, effettuando l' igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali;
 - mettere in atto accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamento di almeno un metro dai passeggeri e l' uso di dispositivi di sicurezza da parte del personale addetto:
 - organizzare la salita e la discesa dei passeggeri dai mezzi in modo che avvengano secondo flussi ordinati e, ove possibile, separati al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un' apertura differenziate delle porte;
 - contrassegnare sui mezzi i posti che non possono essere occupati con un marker in modo da consentire il rispetto della distanza di un metro tra passeggeri;
 - sospendere la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo da parte del personale;

- installare, ove possibile, apparati per l'acquisto self-service dei biglietti, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza. Gli apparati devono essere sanificati più volte al giorno;
- mettere a disposizione a bordo dei mezzi flaconi di gel igienizzante per mani a base alcolica;
- predisporre a bordo dei mezzi un kit aggiuntivo di prodotti specifici da utilizzare in caso di necessità: guanti monouso, mascherina e gel disinfettante;
- attivare, ove compatibile con le caratteristiche del servizio, e quindi in particolare per i servizi
 extraurbani, un sistema di prenotazione del viaggio (anche attraverso strumenti informatici)
 che consenta loro di individuare per tempo il numero di veicoli da impegnare;
- 4. di adottare le seguenti norme specifiche per i gestori di servizi di Trasporto ferroviario:
 - provvedere ad informare la clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:
 - misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie;
 - notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare l'accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni;
 - incentivare sistemi di vendita di biglietti on line;
 - nelle principali stazioni si deve provvedere a:
 - gestione dell' accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l' incontro di flussi di utenti:
 - interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione ed evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
 - previsione di percorsi a senso unico all' interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
 - attività di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni;
 - installazione di dispenser di facile accessibilità per permettere l' igiene delle mani dei passeggeri;
 - regolamentazione dell' utilizzo di scale e tappeti mobili, garantendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;
 - diffusione di annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme, invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un metro;
 - uso obbligatorio di mascherine e guanti per gli addetti in stazione;
 - limitazione dell' utilizzo delle sale di attesa e rispetto, al loro interno, delle regole di distanziamento;
 - raccomandabili controlli della temperatura corporea ai gate, prevedendo misure di gestione di passeggeri o operatori con temperatura uguale o superiore ai 37,5° C;
 - a bordo treno si deve provvedere a:
 - posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo;
 - eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell' aria all' interno delle carrozze ferroviarie;
 - sanificazione sistematica;

- uso obbligatorio di mascherine e guanti per gli addetti e per gli utenti;
- potenziamento dei servizi di igiene e decoro;
- previsione di flussi di salita e discesa separati in ogni carrozza. Ove ciò non sia possibile, pensare a sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte;
- applicazione di marker sui sedili non utilizzabili;
- 5. di adottare le seguenti norme specifiche per i servizi di trasporto non di linea:
 - oltre alle previsioni di carattere generale, va evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente;
 - sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi di sicurezza; in mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un solo passeggero;
 - nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l' uso di mascherine. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie;
 - il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione;
- di confermare, per tutto quanto non modificato dal presente provvedimento, quanto disposto dalle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo n. 6, 8 e 14 rispettivamente del 12, 17 e 24 marzo 2020;
- 7. che è consentito lo spostamento, nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti e/o le imbarcazioni da diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell'armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;8;
- 8. che sono consentite, nell'ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, le attività di manutenzione dei natanti e/o delle imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio;
- che i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l'obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori;
- sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all'ormeggio;
- 11. sono consentite, nell'ambito delle attività di cantieristica navale, l'attività di "consegna di magazzino" nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio o le attività connesse comunque finalizzate alla consegna, previa comunicazione al Prefetto;

- 12. di dare atto che il presente provvedimento può essere aggiornato ed integrato, anche in relazione ad emanande disposizioni legislative nazionali. Allo stesso modo, le misure adottate sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanità e dall'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) in relazione alle modalità di contagio del COVID-19;
- che l'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione ed ha validità fino al 3 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento;
- 14. la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Prefetti territorialmente competenti, ai comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale, al Dipartimento Protezione Civile regionale, alle aziende di TPL regionali e alle Capitanerie di Porto.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore del Dipartimento DPE Ing. Emidio Primavera firmato digitalmente Il Direttore del Dipartimento Ambiente e Territorio Arch. Pierpaolo Pescara firmato digitalmente

> Assessore al Demanio Arch. Nicola Campitelli firmato digitalmente

Il Presidente Dott. Marco Marsilio firmato digitalmente





Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa

Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale

> Centralino 0862 3631 Tel. 0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it e-mail: bura@regione.abruzzo.it Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it